



Torino li - 4 DIC. 2006

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. <sup>11-6903</sup> in data <sup>18-12-06</sup> relativa all'approvazione della 2° **VARIANTE strutturale al PRGC vigente del Comune di Costigliole d'Asti (AT)**

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della LR 56/77 e smi

### 1 Sugli elaborati di progetto:

Alle legenda delle Tavole: P/4/1A in scala 1:2000 - P/4/1B in scala 1:1000 - P/4/2 in scala 1:2000 - P/4/3 in scala 1:2000 è inserita la seguente dizione:

"Le previsioni commerciali, contenute nella 2° Variante strutturale al PRGC di Costigliole d'Asti adottata con DC n.35 in data 30.06.2003, non costituiscono adeguamento ai disposti di cui all'art.6, comma 5 del D.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio n.28/1999, così come modificata dalla DCR n. 347/42514 del 23.12.2003 e dalla DCR n. 59-10831 del 24.03.2006."

"La compatibilità è conseguibile...omissis...come precedentemente proposto".

Alla Legenda della Tavola P/3/A in scala 1:5000 è inserita la seguente dizione:

"La fascia di tutela ambientale acustica di classe IV graficamente individuata in questa Tavola di progetto, intorno all'area EL (eliporto) della frazione Boglietto, è da considerare errore materiale e quindi non vigente."

Alla Legenda della Tavola P/3/B in scala 1:5000 è inserita la seguente dizione:

"Le fasce di tutela ambientale acustica di classe IV graficamente individuate in questa Tavola di progetto, intorno alle aree: EL (eliporto), SV (scuola volo) e pista volo della frazione Boglietto, sono da considerarsi errori materiali e quindi non vigenti."

Alle Legenda delle Tavole: P/4/1/A in scala 1:2000 - P/4/1/B in scala 1:1000 - P/3/A in scala 1:5000 - P/3/B in scala 1:5000 sono inserite le seguenti dizioni:

"All'interno del perimetro del centro storico del capoluogo, le cui aree ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'art.24 della LR 56/77 smi devono restare inedificate, vigono le seguenti disposizioni:

-ambiti sottoposti alle tutele della L.1497/1939 ora D.lgs n.42/2004;

-lotti edificati classificati di tipo A dal PRGC sottoposti alle tutele della L.1089/1939 ora D.lgs n.42/2004;

-lotti edificati classificati di tipo A dal PRGC, aree per servizi sociali e superfici libere in cui gli interventi edilizi ammessi sono sottoposti al parere della commissione di cui all'art. 91/bis della L.R. 56/77 smi;

-gli edifici e le aree con destinazione residenziale CB2.1 e B1.1, diversamente da quanto rappresentato su queste tavole di piano, sono da intendersi classificati lotti edificati residenziali di tipo A1 e assoggettati alla normativa corrispondente".

"L'effettivo perimetro del vincolo ambientale di cui all'articolo 11.4 delle Norme di attuazione del PRGC è quello delimitato sulle tavole di piano adottate con la Deliberazione Consigliare n.27 del 31.03.2005; in esso gli interventi ammessi sugli edifici sono subordinati al parere della commissione di cui all'art. 91/bis della L.R. 56/77 smi."

Alla Tavola P/3/A in scala 1:5000 e alla Tavola P/3/B in scala 1:5000 sono apportate le modificazioni cartografiche di cui agli stralci cartografici n.1 e n.2 qui allegati.

## **2 Sulla normativa - Sulle Norme di Attuazione sono apportate le seguenti modificazioni:**

### Sul frontespizio del fascicolo

è inserita la seguente dizione, che recita:

"Conseguentemente all'approvazione del 24.03.2006, da parte del Consiglio Regionale del Piemonte, della deliberazione n. 59-10831, recante Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione n. 563-13414 del 29.10.1999 è entrata in vigore la nuova normativa sul commercio.

Sono pertanto da intendersi stralciate, le disposizioni sul commercio ovunque ricorrano in questo testo normativo e non sono previste norme transitorie che possano consentire di farne permanere la vigenza, così come meglio specificato nel competente parere formulato in merito dal Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali con prot. n. 6245/17.1 del 29.05.2006."

### Art 3

sono stralciate le disposizioni normative del paragrafo "T Terziario" di cui al comma 1).

### Art.22

il testo dell'articolo è integralmente stralciato.

### Art. 5

il comma 6) è integrato con la seguente dizione:

"Questo comma indica che deve essere richiesta apposita valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico a seconda dei casi previsti dagli artt. 10 e 11 della LR n.52/2000.

Tali valutazioni devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di realizzazione di interventi di mitigazione acustica ed in particolare per la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi prossimi a impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico poiché fonti di emissioni sonore; la valutazione di clima acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale deve garantire che tali opere permettano il rispetto di tutti i limiti vigenti assoluti e differenziali nell'ambiente abitativo.

La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente l'opera.

Allo stesso proponente spetterà l'obbligo, una volta realizzate le opere, di presentazione di apposita relazione a firma di tecnico competente (e controfirmata dal proponente) in cui si attesta il conseguimento della conformità normativa."

**Art. 5**

è predisposto un nuovo comma 7) che recita:

"La valutazione puntuale della compatibilità acustica del progetto di Variante al Piano di Classificazione Acustica è contenuta nell' *Allegato A-Verifica di compatibilità acustica tra progetto definitivo di Variante del PRGC e la classificazione acustica vigente* emesso in data 23 Giugno 2006 e facente parte delle controdeduzioni adottate con DC n.50 del 13.07.2006.

In tale documento sono analizzate le modifiche apportate dalla 2° Variante strutturale al PRGC indicando per ognuna di esse la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica. L'analisi può fornire i seguenti esiti:

- o **Compatibilità:** le modifiche apportate risultano compatibili con il Piano di Classificazione Acustica. Tale compatibilità si può tradurre in un completo allineamento con le previsioni del vigente piano di classificazione non richiedendo alcuna modifica allo stesso o in una potenziale compatibilità, intendendo con tale termine che quanto previsto dalla variante al PRGC può essere inserito nel piano di classificazione acustica, poiché non esistono vincoli ostativi sebbene il piano debba essere aggiornato per recepire in maniera più adeguata le previsioni di variante al PRGC. Ciò si può tradurre in nuove perimetrazioni dei poligoni, cambi di classe o altro assolutamente compatibili con il vigente piano. Tale modifiche rappresentano l'analisi preliminare della variante al piano di classificazione acustica vigente che sarà realizzata a seguito dell'approvazione definitiva della variante al P.R.G.C.
- o **Incompatibilità:** le modifiche non rispettano quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica né possono essere ricondotte ad una situazione di accettabilità normativa."

**Art.10.1**

al comma 3) è aggiunta la seguente dizione finale, che recita:

"All'interno del perimetro del centro storico del capoluogo, le cui aree ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'art.24 della LR 56/77 smi devono restare inedificate, vigono le seguenti disposizioni:

-ambiti sottoposti alle tutele della L.1497/1939 ora D.lgs n.42/2004;

-lotti edificati classificati di tipo A dal PRGC sottoposti alle tutele della L.1089/1939 ora D.lgs n.42/2004;

-lotti edificati classificati di tipo A dal PRGC, aree per servizi sociali e superfici libere in cui gli interventi edilizi ammessi sono sottoposti al parere della commissione di cui all'art. 91/bis della L.R. 56/77 smi;

-gli edifici e le aree con destinazione residenziale CB2.1 e B1.1, diversamente da quanto rappresentato sulle tavole di piano, P/4/1/A in scala 1:2000 - P/4/1/B in scala 1:1000 - P/3/A in scala 1:5000 - P/3/B in scala 1:5000, sono da intendersi classificati lotti edificati residenziali di tipo A1 e assoggettati alla normativa corrispondente".

**Art.11.4**

al punto 3. del comma 9) è aggiunto il seguente disposto finale, che recita:

"L'effettivo perimetro del vincolo ambientale è quello delimitato sulle tavole di piano adottate con la Deliberazione Consigliare n.27 del 31.03.2005; in esso gli interventi ammessi sugli edifici sono subordinati al parere della commissione di cui all'art. 91/bis della L.R. 56/77 smi."

**Art.1**

al comma2), la dizione:"è adeguato al" è sostituita con:  
"recepisce le disposizioni immediatamente prevalenti del";

**Art.10.1**

al secondo capoverso del comma 4) la parola:"previsti" è sostituita con "ammessi".

**Art.11.5**

per essere reso conforme all'art. 27 della LR 56/77 smi, il testo normativo è integralmente sostituito dal seguente:

**Art.11.5 Fasce e zone di rispetto**

Ai sensi dell'art.27 della LR 56/77 smi il PRGC di Costigliole d'Asti determina la necessità di predisporre adeguate fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce. Nel caso dette fasce coincidano con quelle determinate dalla zonizzazione acustica, individuate sulle Tavole della 2° Variante strutturale al PRGC nn P/3/A e P/3/B in scala 1:5000 come *fascia cuscinetto classe V e fascia cuscinetto classe IV* dell'area D.3.15 SUE, in esse devono essere osservati i limiti acustici vigenti."

**Art.11.10**

in conformità ai vigenti disposti che regolano la materia il testo dell'articolo è integrato (con il seguente capoverso):

"Le funzioni amministrative relative alle terre di uso civico sono di competenza regionale a seguito del DPR n. 11/1972, della legge 22.07.1975 n. 382 e DPR n. 616/77.

Pertanto il Comune non può alienare, permutare o mutare la destinazione d'uso delle terre d'uso civico; gli atti di compravendita o di permuta, provvedimenti inerenti l'uso delle terre, rogati senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte sono inficiati da nullità assoluta. A seguito dell'emanazione della legge 431 dell' 8 agosto 1985, recante disposizioni urgenti per le zone di particolare interesse ambientale, l'uso di tali beni è soggetto all'autorizzazione, di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di competenza regionale".

**3 Sulla scheda n. 3 dell'allegato "A – Verifica di compatibilità acustica tra progetto definitivo di variante del PRGC e la classificazione acustica vigente, sono apportate le seguenti modificazioni:**

-di seguito alla dizione : "Aree interessate: EL e SV" è inserita la seguente: "e pista volo";

-la dizione che recita:"Con la definizione di un siffatto ...omissis... acustica alla classe V" è sostituita dalla seguente:


"In relazione alla tipologia di veicoli ed in particolare al numero di movimenti previsti che risulta essere estremamente scarso, si ritiene consona l'assegnazione dell'area alla classe acustica IV";

-sono stralciate entrambe le seguenti dizioni, che recitano:

"Al fine di non creare nuove criticità...omissis...le caratteristiche dell'area lo permettono.";

"La compatibilità è conseguibile...omissis...come precedentemente proposto".

Il Responsabile del Settore Urbanistico  
Territoriale della Provincia di Asti  
arch. Agostino Novara

Il Referente d' Area  
di Asti della Direzione Regionale  
arch.  Margherita Bianco

## Modifica cartografica n.1

Stralcio dell' "Allegato tecnico P/3/A Planimetria generale – con vincoli ambientali, vincolo idrogeologico..... " in scala 1:5.000

L'edificio indicato è da considerarsi edificio agricolo in zona impropria, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera f) della LUR, in quanto pur ricadendo in area non agricola su di esso continuerà ad applicarsi la normativa relativa alla zona agricola finché l'azienda sarà insediata.



## Modifica cartografica n.2

Stralcio dell' "Allegato tecnico P/3/B Planimetria generale – con classe di pericolosità geomorfologica III..... " in scala 1:5.000

L'edificio indicato è da considerarsi edificio agricolo in zona impropria, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera f) della LUR, in quanto pur ricadendo in area non agricola su di esso continuerà ad applicarsi la normativa relativa alla zona agricola finché l'azienda sarà insediata.

